



REGOLAMENTO

PREAMBOLO

La Libera Associazione Rappresentanti di Artisti (L.A.R.A.) , nel tutelare gli interessi degli Associati - denominati comunemente "Agenti Artistici" - si impegna a disciplinare i rapporti tra gli Agenti di Spettacolo e gli Artisti, tra gli Agenti e i Produttori, nonché i rapporti tra Agenti.

E' dovere morale degli associati osservare e pretendere l'osservanza dei criteri di professionalità nell'esercizio dell'attività, e cooperare per la individuazione ed applicazione, anche con l'intervento degli organi dell'Associazione, delle regole deontologiche idonee a garantire ad ogni associato la miglior tutela professionale e morale.

SEZIONE PRIMA: CODICE DEONTOLOGICO

CAPO I: Disciplina generale

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente codice deontologico si applica a tutti gli Associati con riguardo alla loro attività professionale, nei rapporti interni alla Categoria e nei rapporti con i terzi.

Art. 2 Indipendenza

Al fine di espletare in modo corretto i propri compiti l'Agente Artistico deve salvaguardare la propria indipendenza da pressioni esterne incompatibili con gli interessi del proprio rappresentato, e non essere portatore di interessi in conflitto con esso. L'attività di imprenditore dello Spettacolo, nonché l'attività di cast director sono incompatibili con le funzioni di Agente, e comportano il dovere di astenersi dall'assumere o eseguire mandati in qualità di Agente Artistico. Qualora un Associato attivamente operante come Agente sia titolare di quote superiori al 20% in società, la cui attività si svolga nel campo della produzione cinematografica, audiovisiva, teatrale, letteraria, e comunque attinente allo Spettacolo, è considerato imprenditore di Spettacolo per gli effetti previsti nei commi precedenti. Ogni Associato è tenuto a denunciare alla Associazione l'eventuale titolarità di cointeressenze in società che esercitino una delle attività suddette.

Art. 3 Riservatezza

L'Agente, che in virtù della sua qualifica o del mandato conferitogli, venga a conoscenza di comunicazioni confidenziali, o di circostanze o dati personali dei propri rappresentanti o di terzi, è tenuto al dovere di riservatezza ed in ogni caso a non utilizzarle in modo da



arrecare un qualsiasi tipo di pregiudizio alla persona interessata. L'Agente deve far rispettare tali regole di riservatezza ai propri collaboratori o dipendenti, e a tutte le persone che per motivi di cooperazione entrino in contatto con la sua attività professionale. In ogni caso, l'Associato è impegnato al rispetto di quanto previsto dalla legge 31.12.96 n.675 in materia di tutela della privacy.

CAPO II: Relazioni Professionali tra Agenti e Artisti

Art. 4 Contratto

L'Agente stipula per iscritto un contratto con l'Artista al quale presta assistenza. L'Agente ha diritto ad una commissione, commisurata ai corrispettivi derivanti all'Artista dal contratto con il produttore, quale compenso per la propria prestazione professionale.

Art. 5 Diligenza

L'Agente deve tutelare gli interessi e promuovere lo sviluppo della carriera artistica del proprio assistito con la massima diligenza professionale.

Art. 6 Norme contrattuali

La disciplina contrattuale deve trovare precisi riferimenti alle norme di legge in materia di mandato.

In particolare il contratto deve prevedere modalità e casi di estinzione del mandato e loro effetti.

Art. 7 Anticipi sulla commissione

Nel caso di stipulazione di un contratto di produzione artistica d esecuzione differita, nonché nel caso di opzione stipulata per l'eventuale conclusione futura di un contratto, l'Agente ha diritto di trattenere gli anticipi eventualmente ricevuti, anche se il mandato di rappresentanza dell'Artista venga a cessare prima della esecuzione del contratto o prima della stipulazione prevista nell'opzione.

Art. 8 Cessazione dell'incarico per revoca o per altra causa

PREMESSA

Consideriamo condizione essenziale, affinché qualsivoglia controversia venga presa in esame, che entrambi gli Agenti, primario e subentrante, possano dimostrare l'avvenuta sottoscrizione, da parte dell'Artista, del mandato di rappresentanza L.A.R.A (salvo in casi particolari, legati ad Artisti di "nome" rappresentati da lunga data dallo stesso Agente e comunque valutati dal Consiglio Direttivo).

In caso contrario, sarebbe da ritenersi nulla qualsivoglia pretesa proveniente dall'Agente in difetto. Resterebbe comunque valido quanto previsto dall'art. 13 del regolamento in vigore.



La premessa è parte integrante del regolamento.

Qualora l'Artista, durante l'esecuzione di un contratto di produzione artistica, revochi il mandato conferito all'Agente che ha promosso la conclusione del contratto, è comunque tenuto a corrispondere all'Agente l'intera commissione convenuta.

Se un Artista viene scelto per un progetto nel periodo di passaggio da un agente ad un altro oppure nel periodo immediatamente successivo (ipotesi 3 mesi), saranno considerati validi, quindi soggetti alla condivisione delle commissioni, esclusivamente i casi in cui le proposte effettuate dall'Agente primario siano documentabili per iscritto (es: via email, fax, lettera, ecc.), attestanti il lavoro di promozione svolto in merito al progetto/ruolo oggetto del contendere ed eventualmente confermate dai destinatari (produttori, registi, casting directors); in questo caso le commissioni saranno da dividersi al 50% tra i due Agenti.

Nei casi di contratti pubblicitari, che di norma prevedono eventuali diritti di utilizzo per anni successivi (es: 2° e 3° anno) bisogna fare alcune distinzioni:

Nel caso di nessuna variazione contrattuale fino alla scadenza dello stesso, tutte le percentuali spetteranno all'agente che ha procurato e stipulato il contratto stesso.

Nel caso di variazioni contrattuali prima della scadenza prevista (es: aggiunte, rivalutazioni, estensioni ecc.) spetterà all'Agente subentrante di occuparsi della nuova trattativa e della successiva stipula del nuovo contratto, ma quest'ultimo dovrà corrispondere il 50% delle commissioni all'Agente che ha procurato il contratto iniziale.

Dopo la scadenza del contratto originario, indipendentemente se vi siano state apportate variazioni o meno, per tutti gli eventuali ulteriori contratti, inerenti lo stesso prodotto e/o campagna pubblicitaria, conclusi nei 12 mesi immediatamente successivi, l'Agente subentrante dovrà comunque corrispondere il 33% (un terzo) delle commissioni all'Agente che ha procurato il contratto iniziale.

Contratti di opzione Tv e Cinema:

Nel caso in cui ad un contratto per una Serie Tv, mini-serie Tv, film-tv e film cinematografico sia legata un'opzione già firmata con l'assistenza del primario Agente, l'Agente subentrante non avrà diritto a nessuna commissione sulla realizzazione del conseguente contratto.

Nel caso in cui il contratto derivante dall'opzione venga rielaborato e modificato sostanzialmente dall'Agente subentrante, il quale poi di fatto concluderà e stipulerà un nuovo contratto, quest'ultimo avrà diritto al 50% delle commissioni per il lavoro effettuato e dovrà corrispondere il restante 50% all'Agente che ha stipulato l'opzione iniziale.

Nel caso particolare di contratti e/o opzioni relativi a progetti tipo Soap-Opera, o di natura contrattuale assimilabili a quelli Soap-Opera, nei quali siano preventivamente decisi nel dettaglio i compensi e tutte le clausole contrattuali direttamente al momento della firma del



contratto del primo anno, l'Agente subentrante non avrà diritto a nessuna commissione.

Esclusivamente nell'eventualità che all'Agente subentrante sia richiesto di rivalutare e/o modificare il contratto e le relative successive opzioni (caso molto raro), le commissioni saranno divise al 50%.

Contratti di opzione sceneggiatura e regia:

Nei contratti per gli Autori, se al contratto relativo al soggetto sono previste le opzioni per la sceneggiatura e/o regia già firmate con l'Assistenza dell'Agente primario, l'Agente subentrante dovrà corrispondere il 50% delle commissioni all'Agente che ha stipulato il contratto iniziale.

Art. 9 Commissione

Le modalità di erogazione del compenso spettante all'Agente sono definite nel contratto con il rappresentato.

L'ammontare della commissione deve essere:

- del 10% del ricavo lordo percepito dall'Artista su contratti relativi a produzioni cinematografiche o televisive;
- del 10% delle percentuali percepite dall'Artista in relazione agli incassi lordi del produttore, alle vendite televisive ed a quant'altro previsto dal contratto in favore dell'Artista;
- del 5% - salvo adeguamenti in relazione alla definitiva regolamentazione della materia - sui diritti di replica o successive utilizzazioni con qualsiasi mezzo, senza limite di spazio e tempo. Detta commissione compete all'agente che ha promosso la conclusione del contratto di produzione artistica originario;
- del 5% per le produzioni liriche. Detta commissione non deve essere inferiore al 10% se si tratta di Artisti stranieri;
- non superiore al 10% per le produzioni radiofoniche e teatrali;
- nel caso che l'Agente assista un Produttore in trattative con terzi, o sia portatore di singoli progetti (c.d. pacchetti) il compenso dovutogli dovrà essere non inferiore all'1,5%.

La commissione spettante all'Agente nei casi sopra elencati, escluso il punto f), salvo accordi più favorevoli con l'Artista, è divisa al 50% con i corrispondenti esteri che abbiano assistito all'estero, in relazione allo stesso contratto, l'Artista rappresentato in Italia da un Associato; la stessa regola si applica in caso di Artista operante in Italia con Agente all'estero. Ove si tratti di commissione sui proventi pubblicitari il diritto dell'Agente sarà regolato secondo i casi in relazione alla natura ed entità del contratto, con il limite peraltro del 20%

Art. 10 Sostituzione

L.A.R.A. - Libera Associazione Rappresentanti di Artisti

Viale di Trastevere, 26 - 00153 Roma - Tel. 06 83390762 - Fax 06 874303204

www.associatilara.com - info@associatilara.com

C.F.: 05416251006



Nel caso che l'interessamento di un Agente estero sia svolto limitatamente alla fase delle riprese cinematografiche o delle repliche teatrali, il compenso dovuto a tale sostituto sarà regolato liberamente tra gli Agenti.

Art. 11 Informazione e documenti

L'Agente fornisce all'Artista rappresentato tutte le informazioni relative alle attività che lo riguardano. Riceve e conserva con diligenza per il tempo previsto dalla legge eventuali documenti inerenti al mandato, che devono essere restituiti ogni volta che il rappresentato ne faccia richiesta, fatti salvi i diritti dell'Agente.

CAPO III: Relazioni Professionali tra gli Associati

Art. 12 Concorrenza sleale

E' scorretta l'iniziativa di un Agente che sia rivolta ad acquisire l'incarico da parte di un Artista, mediante l'uso di notizie ed apprezzamenti sull'attività dell'Agente che già assiste il medesimo Artista, tali da determinare il discredito, ovvero avvalendosi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'attività dell'altro Agente.

Art. 13 Incarico ad altro Agente

L'Agente che voglia subentrare ad un altro Agente nella rappresentanza di un Artista deve assicurarsi che il precedente mandato sia stato rinunciato o revocato, o sia comunque estinto.

Il nuovo rappresentante è tenuto a raccomandare che siano correttamente corrisposte al precedente agente le somme eventualmente dovute.

CAPO IV: Sanzioni disciplinari

Art. 14 Sanzioni

Le sanzioni disciplinari da applicarsi a seconda della gravità delle infrazioni, solo le seguenti:

- il richiamo scritto, diretto all'interessato con l'indicazione dell'infrazione commessa e l'invito a sanare l'irregolarità;
- la sospensione dall'Associazione per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi;
- l'esclusione dall'Associazione.

Art. 15 Procedimento

Il procedimento disciplinare viene promosso, d'ufficio o su segnalazione scritta e motivata,



dal Consiglio Direttivo, che designa un Consigliere per l'istruttoria e relazione sul caso, in merito al quale il Consiglio delibera collegialmente se promuovere o meno il procedimento disciplinare.

In caso positivo, all'interessato viene previamente contestato l'addebito mediante lettera raccomandata, con invito a fornire in forma scritta le sue eventuali giustificazioni entro giorni quindici.

Il Consiglio Direttivo fissa, entro i successivi 30 giorni, una seduta per la discussione del caso, e ne da avviso all'interessato, che può assistervi e presentare o integrare le sue deduzioni da depositarsi presso la Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta.

Il Consiglio, decide con provvedimento collegiale motivato, non soggetto a reclamo. La decisione è comunicata all'interessato entro gg. 15 e deve, ove possibile, indicare le modalità di sanatoria dell'infrazione considerata.

In caso di esclusione, si può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della decisione. In ogni caso il socio escluso non ha diritto a ripetere i contributi versati, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 16 Informativa

Qualsiasi fatto che possa pregiudicare oggettivamente la onorabilità degli Associati o l'immagine della Associazione, può essere segnalato al Consiglio Direttivo, che valuterà ai fini di eventuali sanzioni disciplinari.

SEZIONE SECONDA: ORGANIZZAZIONE

CAPO I: Consiglio Direttivo

Art. 17 Tesoriere

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Tesoriere, i cui compiti sono:

- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- redigere il bilancio annuale;
- tenere le comunicazioni con il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Tesoriere cessa dalla carica in caso di elezione di un nuovo Tesoriere, nonché tutte le volte che perda la qualifica di Consigliere.

Il Presidente può essere eletto Tesoriere.

Art. 18 Segretario

Il Segretario dirige la Segreteria e ne è responsabile ed ha diritto ad una retribuzione. Egli



cura la corrispondenza ordinaria, gestisce la sede, trasmette le comunicazioni degli associati agli Organi dell'associazione, riceve le domande di iscrizione ed i rinnovi, e mantiene in genere i contatti informativi con gli Associati.

Art. 19 Convocazione

Il Presidente convoca il Consiglio senza formalità, anche per via telefonica. Tuttavia, qualora ne ravvisi la necessità, un Consigliere può chiedere di essere avvisato mediante raccomandata, almeno 10 giorni prima della riunione.

CAPO II: Gestione Patrimoniale e Quote

Art. 20 Anno sociale

L'attività dell'Associazione inizia il 1° Maggio e termina il 30 Aprile di ogni anno. Entro il 15 Aprile il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, e lo trasmette al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione all'assemblea che delibererà in merito ai sensi dell'art. 14, co. I dello Statuto.

Art. 21 Risorse

I beni dell'Associazione sono gestiti dal Tesoriere, sotto il diretto controllo del Presidente, il quale può anche conferire procura per i rapporti bancari ad uno o due Consiglieri. Le somme di denaro sono versate in un conto corrente bancario. E' necessaria la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere per assumere obbligazioni o eseguire pagamenti di importo superiore a L.3.000.000. Se il Presidente è anche Tesoriere, è necessaria la firma del Vice Presidente. Per operazioni di importo inferiore è sufficiente la firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere o, per le operazioni bancarie, di uno dei titolari della relativa procura di cui sopra.

Art. 22 Quote

La quota annuale è fissata nella misura di L. 1.000.000, da versarsi entro il 31 marzo di ogni anno. La quota di prima iscrizione è fissata nella misura di L. 500.000. All'atto della iscrizione è altresì dovuta la prima quota annuale, in misura proporzionale ai mesi restanti dell'anno sociale.

Art. 23 Inadempimenti

Se un Associato non ha versato la quota annuale entro il 30 aprile, e persiste il ritardo nonostante l'invito scritto per altri due mesi, l'Associato è soggetto a sospensione e, alla scadenza di detto periodo, all'esclusione, salvo il diritto della Associazione di esigere le somme scadute.



CAPO III: Iscrizioni

Art. 24 Adesioni

Tutti gli Associati si impegnano a promuovere lo sviluppo dell'Associazione, favorendo le adesioni di nuovi associati, che devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo, sentiti ova occorra i Soci Fondatori, con valutazione ispirata a criteri di equità e ponderatezza. Ai fini promozionali il Consiglio potrà deliberare la stampa di appositi opuscoli informativi.

Art. 25 Formalità per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione può essere presentata direttamente alla Segreteria della L.A.R.A. o inviata per posta.

Nella richiesta devono essere indicati tutti i dati utili per consentire agevolmente il contatto e la sua informazione nonché la dichiarazione, specificamente sottoscritta, di piena accettazione dello Statuto e del presente regolamento.

La domanda di iscrizione può essere accompagnata da una nota di presentazione sottoscritta da Agenti già Associati.

E' facoltativo fornire notizie sulla propria attività di Agente. E' altresì in facoltà del Consiglio Direttivo chiedere informazioni, per verificare che l'istante abbia i requisiti per lo svolgimento dell'attività di "Agente Artistico".

Alla accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il nuovo Associato è tenuto a versare la quota d'iscrizione e quella annuale.

Art. 26 Tesserino

Ogni Associato riceve un tesserino personale, completo di foto.

Il tesserino è firmato dal Presidente della L.A.R.A. e dal titolare.

Se l'associato non è persona fisica viene fornito modello apposito.

CAPO IV - Servizi

Art. 27 Contratti-tipo

L'Associazione, avvalendosi della consulenza di esperti in materia contrattuale, mette a disposizione degli agenti i contratti-tipo per le contrattazioni tra agenti ed artisti nonché tra artisti e produttori, e tra agenti e corrispondenti esteri.

Art. 28 Bollettino

Il Consiglio può deliberare la stampa e l'invito a tutti gli Associati di un Bollettino, contenente notizie sull'attività e la vita dell'Associazione, informazioni utili sulle novità



**LIBERA ASSOCIAZIONE
RAPPRESENTANTI DI ARTISTI**



legislative, fiscali, e professionali, ed in genere notizie di interesse per la categoria.

Roma,

Il su esteso Regolamento è stato deliberato ed approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, previa consultazione degli altri soci fondatori, nella seduta del

.....

Fiorella Giannelli (presidente)

Daniele Orazi (vicepresidente)

Graziella Moro

Gioia Levi

Victoria Pistoia

L.A.R.A. - Libera Associazione Rappresentanti di Artisti

Viale di Trastevere, 26 - 00153 Roma - Tel. 06 83390762 - Fax 06 874303204

www.associatilara.com - info@associatilara.com

C.F.: 05416251006